

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Il Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (nel seguito indicato con la parola Amministrazione), con sede in via Crescenzo n. 17/c - Roma, codice fiscale 80184430587, rappresentato da dirigente dr. _____, giusta delega del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati e come tale abilitato ad impegnare l'Amministrazione stessa,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- a) il decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in legge 22 febbraio 2010 n. 24, recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario" prevede all'articolo 4, comma 7, che il Ministero della Giustizia, di seguito per brevità anche "Amministrazione" possa avvalersi di Consip S.p.A. (per brevità anche Consip), anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della Giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della Giustizia;
- b) in attuazione della previsione normativa sopra richiamata il Ministero della Giustizia e la Consip hanno stipulato, in data 20 dicembre 2012 una convenzione che individua ambiti di intervento e specifiche attività che Consip è chiamata a eseguire per conto dell'Amministrazione, ivi compreso lo svolgimento di procedure dirette all'acquisizione e messa a disposizione dei beni e dei servizi funzionali ai progetti informatici dell'Amministrazione medesima, nonché il monitoraggio delle relative attività contrattuali;
- c) In forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- d) Consip, nell'ambito dei compiti ad essa assegnati dalla predetta convenzione, ha indetto, in qualità di stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice, con bando pubblicato sulla GUUE S___ del _____ e sulla GURI n. ___ del _____, una procedura aperta per l'affidamento dei servizi in oggetto;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione delle attività indicate nell'art.15;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del



D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;

- g) Successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, il Ministero della Giustizia procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **603946435B**;
- i) il DUVRI generico verrà integrato dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra l'Amministrazione e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- k) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l) L'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 1) L'Amministrazione affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico nonché nel Decreto Ministeriale di attuazione della Legge Stanca (Legge 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici") e nelle linee guida WCAG 2.0 previste dallo standard internazionale WAI Web Accessibility Initiative" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e specificatamente:
 - a) Sviluppo e Manutenzione evolutiva (MEV) di software ad hoc;



- b) Assistenza agli utenti;
- c) Gestione applicativi e basi dati;
- d) Supporto specialistico

sul Sistema Informativo dell'Area Amministrativa (SIAMM) del Ministero della Giustizia e particolarmente per i seguenti sottosistemi:

- Accertamento e Recupero Spese e Pene di Giustizia (ARSPG)
- Automezzi
- Elettorale.

- 2) L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione delle migliorie/soluzioni/sistemi indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi massimi indicati nella documentazione di gara, e dettagliati negli specifici Piani di lavoro che saranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione, fatta eccezione per quanto indicato all'art. 4 S. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente all'Amministrazione, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste dell'Amministrazione, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S. L'impresa si impegna a fornire per ciascuna soluzione proposta, che preveda la progettazione e/o la realizzazione di strumenti, tools, sistemi, laddove non applicabile il Piano di qualità generale, un Piano della qualità specifico che contenga l'indicazione dei requisiti di qualità che l'Impresa si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva.
- 3) Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
- 4) Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.



- 5) L'Impresa prende atto ed accetta che l'Amministrazione non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 S e 12 G.
- 6) L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
- 7) I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi dell'Amministrazione e dell'Impresa come meglio indicato nel capitolato tecnico.
- 8) La realizzazione/modifica del sito web dovrà garantire l'accessibilità da parte di tutti gli utenti internet.
- 9) E' designato quale Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il Dott. _____.

< in alternativa al punto di cui sopra, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.300 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, inserire la seguente formulazione >. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____.

È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.

- 10) L'Impresa comunicherà all'Amministrazione, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA E AFFIANCAMENTO

- 1) Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data di decorrenza contrattuale.
- 2) La "data di decorrenza contrattuale" coincide con la data di ricezione da parte dell'Impresa della comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto nelle forme di legge ovvero sarà coincidente con la data di ricezione da parte dell'Impresa della comunicazione



di anticipata esecuzione, a norma del D.lgs. 53/2010, nonché dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

- 3) L'Impresa riconosce che il presente contratto, mentre è per la medesima impegnativo dalla data di sottoscrizione, avrà efficacia nei confronti dell'Amministrazione solo dopo la "data di decorrenza contrattuale".
- 4) Il presente contratto avrà termine allo spirare di **48 (quarantotto) mesi** decorrenti dalla "data di avvio attività" che decorre successivamente all'esaurimento del periodo di affiancamento iniziale. La data di avvio delle attività sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dall'Amministrazione all'Impresa. La durata è così suddivisa:
 - a) Periodo di affiancamento (come di seguito meglio specificato);
 - b) Periodo di erogazione: 36 (trentasei) mesi, per tutti i servizi di cui all'art. 1 S comma 1;
 - c) Periodo di ulteriori 12 (dodici) mesi di durata contrattuale, afferenti il servizio di manutenzione in garanzia sul software rilasciato in esercizio nell'ultimo anno di erogazione dei servizi di cui all'art.1 S comma 1.
- 5) Si precisa che, nei due mesi successivi alla stipula, l'Impresa dovrà affiancare l'impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. L'Impresa espressamente conferma e con la sottoscrizione del contratto dichiara che sono soddisfatte le disposizioni di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli artt. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Per tutto il periodo di affiancamento di inizio fornitura, il Fornitore non percepirà alcun corrispettivo per le attività e i servizi afferenti la presa in carico e il passaggio di consegne.
- 6) L'Amministrazione si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Impresa.
- 7) Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, ai sensi e per gli effetti degli artt. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
- 8) L'Impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale dell'Amministrazione o a terzi da questa designati, nei limiti previsti di cui al Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento saranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.



- 9) L'Impresa si impegna, altresì, a garantire, nel caso di inserimento e di sostituzione di personale, il necessario trasferimento del know-how e delle competenze senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

- 1) Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi fatta eccezione per le trasferte nazionali fuori dal territorio della Regione Lazio.
- 2) L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
- 3) L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
- 4) L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
- 5) Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, l'Impresa nell'attività di realizzazione e/o modifica dei *Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete)*, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A.. L'Impresa si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n.61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n.179 convertito con modificazioni dalla L.17/12/2012, n.221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli art.53 e 54 del D.Lgs n.82/2005



relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art.4 della Direttiva n.8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

- 6) Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
- 7) L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 8) In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
- 9) L'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

- 1) L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Restano inoltre di proprietà dell'Amministrazione gli eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'offerta tecnica e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2. Su richiesta dell'Amministrazione l'Impresa si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario per il trasferimento della proprietà e/o delle licenze d'uso, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
- 2) L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
- 3) I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a



sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.

- 4) La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
- 5) L'Impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di decorrenza contrattuale del presente contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
- 6) Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
- 7) Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
- 8) In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

- 1) L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
- 2) L'Impresa prende atto che L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15S "Corrispettivo", comma 1.

ARTICOLO 6 S

PIANO DELLA QUALITÀ

- 1) L'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale nei tempi indicati nel Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle penali.
- 2) Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione dell'Amministrazione. In caso di mancata approvazione, l'Amministrazione comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione a recepire i rilievi ed a



consegnarlo all'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. La mancata approvazione del Piano della Qualità generale entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla prima comunicazione di rilievo, al netto dei tempi necessari all'Amministrazione per le valutazioni di competenza, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali".

- 3) L'Impresa si obbliga ad aggiornare il Piano della Qualità generale su richiesta dell'Amministrazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali".
- 4) Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
- 5) L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare all'Amministrazione il Piano della Qualità generale e, ove necessario, il Piano della Qualità Obiettivo, i successivi aggiornamenti, così come riportato nel Capitolato tecnico e nell'Appendice al Capitolato tecnico "Cicli, prodotti e strumenti".

ARTICOLO 7 S

GARANZIE

- 1) Fermo restando quanto previsto al precedente art. 2 S, comma 4 lett. c), per ogni obiettivo e/o intervento sul software (anche se positivamente collaudato), l'Impresa è tenuta a garantire, su chiamata dell'Amministrazione o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici o nell'Offerta Tecnica se migliorativi.
- 2) L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2, dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse. Tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di evoluzione, senza alcun onere aggiuntivo, essendo quest'ultima ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.
- 3) L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
- 4) Nell'ipotesi di cui all'art. 2 S "Durata e affiancamento" comma 4 lettera c), l'Impresa è tenuta alla rimozione dei difetti. A tal fine l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono del servizio di manutenzione correttiva in garanzia. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile del



procedimento e al direttore dell'esecuzione una settimana prima. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (sarà considerata valida la data del protocollo dell'Amministrazione), l'Amministrazione applicherà la penale di cui all'articolo 14 S "Penali".

- 5) Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

- 1) L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>

- 2) L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

- 1) L'Impresa si obbliga a consegnare i Piani di lavoro nei tempi e con le modalità indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici, riportando i nominativi ed i *curricula* dei Responsabili dei servizi e delle singole risorse impiegate nelle attività nonché quando previsto e/o richiesto dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste.
- 2) Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità, i contenuti ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici, pena l'applicazione delle sanzioni previste.
- 3) I Piani di lavoro saranno sottoposti ad approvazione dell'Amministrazione secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico. In caso di mancata approvazione, l'Amministrazione comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso e relative prescrizioni che l'Impresa si obbliga a recepire adeguando alle prescrizioni medesime il Piano e consegnandolo all'Amministrazione nei termini indicati nel Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle sanzioni previste .
- 4) Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si



impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornati i Piani di lavoro in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato di avanzamento delle singole attività.

- 5) Le attività svolte dovranno essere consuntivate dall'Impresa nei Piani di lavoro, con le modalità indicate nell'appendice "Cicli, prodotti e strumenti" e sottoposte a verifica e approvazione da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 10 S

RISORSE IMPIEGATE

- 1) L'Impresa indica, tra la proprie risorse, un Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RUAC), nella persona di _____, affinché l'Amministrazione, tramite il proprio Responsabile, possa fare riferimento ad esso per ogni aspetto riguardante i servizi ed un Responsabile dei Servizi a carattere continuativo, nella persona di _____, quale riferimento per i servizi di Assistenza agli Utenti e di Gestione Applicativi e base dati.

<Se presenti in offerta tecnica l'Impresa indica, inoltre, i seguenti referenti aggiuntivi, nella/e persona/e di _____, quale riferimento per _____.

- 2) L'Impresa dovrà consegnare i curricula di tutte le risorse professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, compresi i soggetti di cui al comma precedente, con le certificazioni richieste dal profilo professionale corrispondente ed in base ai requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 14 S "Penali". La consegna dei CV dovrà avvenire entro i termini indicati nel Capitolato Tecnico .
- 3) Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
- 4) In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma e delle indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione, previo accertamento, provvederà all'emissione della penale di cui all'art.14 S e, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

ARTICOLO 11 S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

- 1) I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard dell'Amministrazione e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico o nell'Offerta Tecnica se migliorativa, o altrimenti concordati con l'Amministrazione, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'appendice "indicatori di qualità".



- 2) L'Impresa prende atto ed accetta che i prodotti e/o gli oggetti di cui al precedente articolo 1 S, comma 2, quali output delle soluzioni/migliorie proposte nell'Offerta tecnica, anche in riferimento all'applicazione di metodologie, alla realizzazione di strumenti e/o sistemi e alla conduzione di sperimentazioni, sono assimilati ai prodotti della fornitura e pertanto soggetti a quanto prescritto al precedente comma 1.
- 3) I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell'Amministrazione, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
- 4) Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico e sue appendici così come recepiti nel Piano della Qualità Generale..
- 5) L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con l'Amministrazione, equivale a ritardo o mancata consegna dei prodotti
- 6) Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 12 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

- 1) In corso di contratto l'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
- 2) Tali verifiche verranno avviate:
 - i. relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell'Appendice al Capitolato tecnico "Indicatori di qualità", entro 20 (venti) giorni dalla conclusione del trimestre di riferimento per quanto attiene ai servizi continuativi di "Assistenza Utenti" e "Gestione Applicativi e basi dati";
 - ii. relativamente ai servizi di "Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software ad hoc" entro 20 (venti) giorni dalla fine delle fasi soggette a Verifica di conformità;
 - iii. relativamente al servizio di "Supporto Specialistico" entro 20 (venti) giorni dall'ultima fase prevista dal Piano di lavoro dell'obiettivo.
- 3) L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
- 4) La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.



- 5) Il Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 .
- 6) Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del prodotto/fase/attività",, per la relativa prestazione contrattuale , da parte dell'Amministrazione.
- 7) Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
- 8) Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l'Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l'Amministrazione riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
- 9) L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
- 10) Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell'Appendice "Indicatori di qualità" al Capitolato tecnico, l'Amministrazione, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
- 11) Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
- 12) L'Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e l'Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
- 13) Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
- 14) Su richiesta dell'Impresa, l'Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 13 S

MONITORAGGIO



- 1) L'Impresa prende atto che l'Amministrazione si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
- 2) *<in caso di Impresa con SGQ conforme alla norma ISO 9001>* L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente all'Amministrazione la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
- 3) *<in caso di Impresa con SGQ conforme alla norma ISO 9001>* L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
- 4) *<in caso di Impresa con SGQ conforme alla norma ISO 9001>* L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, all'Amministrazione e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
- 5) *<in caso di Impresa con SGQ conforme alla norma ISO 9001>* L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dall'Amministrazione, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **EN ISO 19011:2011**, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

ARTICOLO 14 S PENALI

- 1) In caso di mancata predisposizione ovvero di esito negativo al collaudo negativo di ciascuna delle soluzioni/migliorie/sistemi di cui al precedente articolo 1 S, comma 2 così come rappresentate nell'Offerta tecnica, nei tempi indicati nel Capitolato tecnico ed eventualmente migliorati nella medesima Offerta tecnica e più dettagliatamente indicati nei Piani di lavoro, ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai successivi commi derivante dalla gestione di tali soluzioni/migliorie/sistemi, l'Amministrazione applicherà una penale una tantum per un importo pari al 1% (**uno per cento**) del corrispettivo totale contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, ferma restando la sospensione dei pagamenti sino all'adempimento degli impegni assunti.
- 2) Per ogni giorno solare di ritardo negli adempimenti relativi all'inserimento/integrazione/sostituzione delle risorse professionali impiegate nei servizi rispetto agli adempimenti prescritti negli articoli 4 G "Personale impiegato dall'Impresa e inadempienze contributive e retributive", art 10 S "Risorse Impiegate", dal Capitolato Tecnico e come definito dall'IQ02 - Slittamento nell'inserimento / sostituzione del personale, l'Amministrazione applicherà una penale pari a :



- i. relativamente alle risorse chiave 0,5 ‰ (zerocinquepermille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art.15 S comma 1;
 - ii. per le risorse non definite chiave 0,3 ‰ (zerotrepermille) del corrispettivo del servizio in cui la risorsa è impiegata;
- 3) Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 6 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, l'Amministrazione applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 ‰ (zerotrepermille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art.15S comma 1;
 - 4) "Sostituzione del Responsabile unico delle attività" in caso di superamento del valore soglia previsto dall'indicatore di qualità IQ04 - Turn over del personale" per la figura del Responsabile Unico delle Attività Contrattuali, l'Amministrazione applicherà per ogni sostituzione eccedente il valore soglia una penale pari a € 5.000,00 = (cinquemila/00);
 - 5) "Ritardo nella consegna del Piano di Lavoro": per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo nella consegna di ciascun Piano di Lavoro, anche nel caso in cui l'Amministrazione formuli rilievi sul contenuto del documento sottoposto ad approvazione, rispetto agli adempimenti previsti nel precedente art. 9 S e nel Capitolato tecnico e sue appendici, secondo le modalità di calcolo indicate nell'IQ01, l'Amministrazione applicherà una penale pari a:
 - i. relativamente al Piano di lavoro Generale e Piano di Subentro, 0,3‰ (zerotrepermille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art.15 S comma 1;
 - ii. Relativamente ai piani di lavoro dei singoli servizi, 0,1 ‰ (zerounopermille) del corrispettivo del servizio a cui il piano si riferisce;
 - 6) Eccesso di rilievi sulla fornitura: per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore di qualità "IQ05- Rilievi sulla fornitura" l'Amministrazione applicherà una penale pari a Euro € 5.000,00 = (cinquemila/00);
 - 7) "Slittamento dell'obiettivo": Per ogni punto percentuale o frazione di superamento del valore soglia fissato per l'indicatore di qualità "IQ06-Slittamento dell'obiettivo", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,5% (zerocinqueper cento) del valore economico dell'obiettivo;
 - 8) "Eccesso di rilievi sull'obiettivo": per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato dall'indicatore di qualità " IQ08 - Rilievi sull'obiettivo", l'Amministrazione applicherà una penale pari a Euro € 5.000,00 = (cinquemila/00);
 - 9) "Eccesso di difettosità residua sull'obiettivo": Per ogni punto percentuale o frazione di superamento del valore soglia fissato per l'indicatore di qualità " IQ11 - Difettosità residua in esercizio", l'Amministrazione applicherà una penale pari a Euro 5.000 (cinquemila);
 - 10) "Mancata tempestività nella risposta alle chiamate telefoniche" per ogni punto percentuale o frazione inferiore al valore soglia fissato per l'indicatore di qualità "IQ12 - Tempestività di risposta alle chiamate telefoniche" l'Amministrazione applicherà una penale pari a Euro € 3.000,00 = (tremila/00);



- 11) “Inefficacia del servizio di Assistenza agli utenti” per ogni punto percentuale o frazione inferiore al valore soglia fissato per l’indicatore di qualità “IQ14 - Efficacia di risoluzione del servizio di assistenza agli utenti” l’Amministrazione applicherà una penale pari a Euro € 5.000,00 = (cinquemila/00);
- 12) **“Ritardo nel ripristino dell’operatività** Per ogni punto percentuale o frazione di superamento del valore soglia fissato per l’indicatore di qualità “IQ15 - Tempestività di ripristino dell’operatività” l’Amministrazione applicherà una penale pari a Euro € 3.000,00 = (tremila/00);
- 13) **“Eccesso di rilievi sui servizi di Assistenza agli Utenti e Gestione Applicativi e Basi Dati”**: per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per i servizi di Assistenza agli Utenti e Gestione Applicativi e Basi dati, come indicato dall’indicatore di qualità “IQ17 - Rilievi sui servizi di Assistenza agli Utenti e Gestione Applicativi e Basi Dati”, l’Amministrazione applicherà una penale pari a Euro € 10.000,00 = (diecimila/00);
- 14) In caso di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 13 S **“Monitoraggio”** relativi all’Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, l’Amministrazione, per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari a €. 3.000,00 (Tremila/00);
- 15) In caso di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 4 G **“Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive** l’Amministrazione, per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari a € 10.000,00 (Diecimila/00).
- 16) **Ritardo negli adempimenti relativi al periodo di garanzia**
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti dagli adempimenti di cui all’art. 7 S comma 4, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S **“Corrispettivo”** comma 1.
- 17) L’Amministrazione si riserva di applicare una penale pari a € 2.000,00 = (duemila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall’Impresa;
 - ii. immissione nella rete interna dell’Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall’utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall’Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all’antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni;
 - i. Violazione degli obblighi di sicurezza previsti dall’Amministrazione per l’utilizzo delle postazioni di lavoro dell’Impresa attestate su rete interna dell’Amministrazione;
- 18) Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate all’Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all’art.5 G **“Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”**, resta salvo il diverso termine indicato.



- 19) L'Impresa prende atto ed accetta che l'Amministrazione si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
- 20) Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
- 21) Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
- 22) L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
- 23) Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 15 S

CORRISPETTIVO

- 1) Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___), oltre Euro 120.000,00 (€ centoventimila/00) per spese di viaggio che saranno rimborsate all'Impresa a piè di lista fino ad Euro 300,00 (€ trecento/00) -al giorno per singola persona- per trasferte nazionali fuori dalla regione Lazio.
- 2) Si precisa che il corrispettivo massimo complessivo, di cui al comma precedente, è comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari a € xxxxxx,xx (xxxxxxxxxxx/xx) e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI generico pari ad Euro 1.336,00 (milletrecentotrentasei/00).
- 3) Per il servizio di Sviluppo e Manutenzione evolutiva (MEV) di software ad hoc il corrispettivo di ciascun obiettivo positivamente collaudato verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione di tipo ADD, CHG, DEL (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il corrispondente corrispettivo unitario di cui al successivo comma 9.
- 4) Per il servizio di Assistenza agli Utenti il corrispettivo mensile verrà determinato sulla base della fascia di ticket effettivamente evasi (ticket chiusi con esito positivo



- entro il tempo limite) per il canone omnicomprendivo definito per la corrispondente fascia di cui al successivo comma 10.
- 5) Per il servizio di Gestione applicativi e basi dati il corrispettivo mensile è determinato dal canone mensile omnicomprendivo di cui al comma 11;
 - 6) Per il servizio di Supporto Specialistico per il quale è prevista una remunerazione in giorni persona, il corrispettivo è determinato sulla base dei giorni per figura professionale approvati dall'Amministrazione per il singolo obiettivo secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe unitarie di cui al successivo comma 12.
 - 7) In relazione al servizio di Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software ad hoc il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, deve ritenersi composto come segue:
 - a) 90% parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 15 S;
 - b) 10% parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP1 "Affidabilità in esercizio dell'obiettivo" di cui all'Appendice 4 "Indicatori di qualità" del Capitolato tecnico. La corresponsione della quota variabile avverrà solo successivamente al termine del periodo di avvio in esercizio e solo al raggiungimento del relativo indicatore di qualità IQ11 "Difettosità residua in esercizio".
 - 8) In relazione al servizio di Gestione Applicativi e Basi dati, il relativo corrispettivo determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi devono ritenersi composto come segue:
 - a) 90% parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 15 S;
 - b) 10% parte variabile, che verrà corrisposta solamente solo al raggiungimento dell'IP2 "Tempestività di ripristino dell'operatività" di cui all'Appendice 4 "Indicatori di qualità" del Capitolato tecnico. La corresponsione della quota variabile avverrà solo successivamente al termine del periodo di riferimento e solo al raggiungimento del relativo indicatore di qualità IQ15 "Tempestività di ripristino dell'operatività" .
 - 9) In relazione al servizio di Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software ad hoc, il corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD è pari € _____ (in lettere). Si precisa che:
 - i. il corrispettivo unitario per singolo Punto Funzione di tipo CHG è fissato nel 50% (cinquantapercento) del corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD;
 - ii. il corrispettivo unitario per singolo Punto Funzione di tipo DEL è fissato pari al 10% (dieci percento) del corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD.
 - 10) In relazione al servizio di Assistenza agli Utenti la tariffa base omnicomprendiva per la fascia di riferimento (2501-3000 ticket evasi) è pari a € _____ (in lettere). In caso di numero di "ticket evasi" rientranti in fasce differenti, il corrispettivo di



ciascuna altra fascia verrà calcolato applicando alla “tariffa base per la fascia di riferimento” le seguenti percentuali di rimodulazione:

Fascia ticket a consuntivo	Percentuale di rimodulazione del canone base
Scaglione 501-1000	25%
Scaglione 1001-1500	35%
Scaglione 1501-2000	55%
Scaglione 2001-2500	75%
Scaglione 2501-3000 (fascia di riferimento)	100% (tariffa base)
Scaglione 3001-4000	110%
Scaglione 4001-5000	125%
Scaglione >5000	150%

- 11) In relazione al servizio di Gestione applicativi e basi dati il canone mensile omnicomprensivo è pari a € _____ (in lettere);
- 12) Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte nel Lazio nei limiti di cui al Capitolato Tecnico) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Capo Progetto	€ _____, ____ = (____/____)
Specialista di Prodotto/Architetture	€ _____, ____ = (____/____)
Analista Funzionale	€ _____, ____ = (____/____)
Analista Programmatore	€ _____, ____ = (____/____)
Programmatore	€ _____, ____ = (____/____)
Responsabile di Basi Dati	€ _____, ____ = (____/____)
Sistemista	€ _____, ____ = (____/____)
Docente Formatore	€ _____, ____ = (____/____)

- 13) Laddove la prestazione giornaliera, remunerata a tempo e spesa, sia inferiore a 8 (otto) ore la prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale.
- 14) Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio nonché nell’ipotesi di



mancata realizzazione, nei termini previsti, delle migliorie/soluzioni/sistemi offerti in sede di partecipazione alla gara.

- 15) Le tariffe, i canoni mensili ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.
- 16) L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
- 17) I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
- 18) Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 16 S FATTURAZIONE

- 1) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", l'Impresa potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:
 - a) Per ciascun obiettivo dei servizi "Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc" **la quota fissa, pari all'90% è così suddivisa:**
per Obiettivi con Punti Funzione (conteggio di revisione) superiore a 100PF (add+chg) o 180 GGPP :
 - il 20% alla chiusura con esito positivo della fase di "analisi" o "analisi e disegno" (approvazione dell'Amministrazione di tutti i prodotti prevista dalla fase);
 - l'80% al termine con esito positivo della verifica di conformità sull'ultima fase del ciclo;
Si precisa che il corrispettivo maturato per la fase di analisi /analisi disegno è da considerarsi acconto e, pertanto, in caso di interruzione dell'obiettivo per fatto imputabile al fornitore tale acconto già corrisposto dall'Amministrazione, verrà restituito dall'Impresa mediante compensazione ovvero trattenuto mediante ritenuta sulla cauzione;per i rimanenti Obiettivi:
 - il 100% al termine con esito positivo della verifica di conformità sull'ultima fase del ciclo;**per tutti gli obiettivi, la quota variabile, pari al 10%, al raggiungimento dell'indice di prestazione IP1 "Affidabilità in esercizio dell'obiettivo" di cui all'Appendice 4 "Indicatori di qualità" del Capitolato tecnico.**



- b) Per il servizio di “Assistenza Utente” con cadenza trimestrale posticipata, un importo determinato dai canoni dei 3 mesi di riferimento ciascuno commisurato alle fasce di ticket effettivamente evasi e solo qualora ciascuna l'erogazione dell'attività mensile in quantità e qualità sia stata positivamente accertata dall'Amministrazione nella relativa verifiche di conformità positiva;
- c) Per il servizio di “Gestione applicativi e basi dati” **relativamente alla quota fissa (90%):**
- con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate nei 3 mesi di riferimento del trimestre e positivamente accertate dall'Amministrazione dalle relative verifiche di conformità;
- Per le quote variabili, pari al 10% di ciascun canone mensile rientrante nel trimestre di riferimento, al raggiungimento, disgiuntamente, di ciascun singolo indice di prestazione IP2 “Tempestività di ripristino dell'operatività” di cui all'Appendice 4 “Indicatori di qualità” del Capitolato tecnico, come accertato dall'Amministrazione nella verifica di conformità chiusa con esito positivo.**
- d) Per il servizio di “Supporto Specialistico” al termine dell'obiettivo e dopo l'esito positivo della verifica di conformità sull'ultima fase;
- 2) Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dall'Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
- 3) L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 4) < *nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* > In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
- 5) < *nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* > In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti
- 6) < *nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* > La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
- 7) Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, < *eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore* >, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della



mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

- 8) L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
- 9) Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
- 10) Si precisa che :
 - i. le fatture di cui al comma 1 lettera a) e d) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità (con allegato il rapporto degli indicatori di qualità dell'obiettivo attestante il rispetto di tutte le soglie) ad eccezione delle fasi (analisi/analisi disegno in caso di PF>100 o GGPP 180) che rappresentano acconti sul corrispettivo;
 - ii. le fatture di cui al comma 1 lett. b), c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità con allegati rapporti indicatori di qualità della fornitura relativi ai servizi con evidenza dei ticket evasi e degli interventi effettuati con chiusura positiva, nonché del rapporto di indicatori di qualità della fornitura.
- 11) L'Impresa prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente al Ministro della Giustizia " *indicare Ufficio* _____" -e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) xxxxxxxxx, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato. Al fine di verificare ed accertare la data di ricezione della fattura le modalità di trasmissione delle stesse sono esclusivamente le seguenti:
 - i. tramite posta elettronica certificata all'indirizzo _____@pec.xxx.it. Nell'oggetto della pec dovrà essere specificato il nome del Fornitore, il numero e la data della fattura;
 - ii. tramite raccomandata A.R. all'indirizzo "*nome ufficio*", Via _____, n. __, 00xxx Roma."
- 12) Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l'Amministrazione riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall'Amministrazione stessa in apposita comunicazione.
- 13) I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento dell'Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3

Gara per l'affidamento di servizi di manutenzione evolutiva, gestione applicativa, assistenza agli utenti e supporto specialistico per il "Sistema Informativo dell'Area Amministrativa" del Ministero della Giustizia - ID 1589



comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'**Ufficio xxxx** del Ministero della Giustizia, al numero di fax **xxxxxxxxx** ovvero alla e-mail: _____@xxx.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all'Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

- 14) La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all'Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
- 15) In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
- 16) Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi/obiettivi cui si riferisce.

ARTICOLO 17 S

RISOLUZIONE

- 1) In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di



procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

- 2) In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 8 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 6 G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 7 S "Garanzie", art. 12 S "Verifica di conformità", art. 13 S "Monitoraggio", art. 14 S "Penali", art. 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 4 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", art. 5 G "Obblighi di riservatezza", art. 7 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 10 G "Cauzione", art. 13 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 14 G "Trasparenza dei prezzi", art. 15 G "Subappalto", art. 18 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 19 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa",
- 3) In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
- 4) L'Amministrazione, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 18 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il

Gara per l'affidamento di servizi di manutenzione evolutiva, gestione applicativa, assistenza agli utenti e supporto specialistico per il "Sistema Informativo dell'Area Amministrativa" del Ministero della Giustizia - ID 1589



Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Gara per l'affidamento di servizi di manutenzione evolutiva, gestione applicativa, assistenza agli utenti e supporto specialistico per il "Sistema Informativo dell'Area Amministrativa" del Ministero della Giustizia - ID 1589



8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

Ministero della Giustizia
<qualifica>

L'Impresa
Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Risorse impiegate;

Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 12 S - Verifica di conformità

Articolo 13 S - Monitoraggio

Articolo 14 S - Penali

Articolo 17 S - Risoluzione

Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G - Aumento- Modifiche e varianti in aumento

Articolo 3 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 4 G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e

Gara per l'affidamento di servizi di manutenzione evolutiva, gestione applicativa, assistenza agli utenti e supporto specialistico per il "Sistema Informativo dell'Area Amministrativa" del Ministero della Giustizia - ID 1589

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)

Classificazione documento: Consip Public



retributive

Articolo 5 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 6 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 7 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 10 G - Cauzione

Articolo 11 G - Recesso

Articolo 12 G - Recesso per giusta causa

Articolo 13 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 14 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 15 G - Subappalto

Articolo 16 G - Foro esclusivo

Articolo 17 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 18 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 19 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante
